



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Prot. 72258 / R.U.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 63 che prevede l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle Dogane, di tutte le funzioni del Dipartimento delle Dogane.

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con le delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001.

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ed, in particolare, l'articolo 5, che stabilisce le condizioni per il regime del deposito fiscale dei prodotti sottoposti ad accisa, e l'articolo 23, il quale stabilisce, tra l'altro, al comma 2 che l'Amministrazione finanziaria può prescrivere, per finalità di controllo, l'installazione nei depositi fiscali di prodotti energetici di strumenti e apparecchiature per la misura, anche con l'impiego di tecniche telematiche e informatiche, delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti.

Visto il regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n.169, e in particolare gli articoli 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 4, comma 2.

Considerato che il sistema informatizzato INFOIL è uno strumento di controllo, anche a posteriori - sulla base dei dati forniti dallo stesso sistema - della determinazione quantitativa e qualitativa dei prodotti effettuata dal depositario autorizzato e della correlata liquidazione dell'imposta dal medesimo calcolata.

Ravvisata la necessità di fissare i requisiti minimi che consentono alle raffinerie, agli stabilimenti di produzione e, per determinati impieghi, agli impianti petrolchimici, di ottenere l'autorizzazione all'adozione del sistema informatizzato di controllo INFOIL, nonché i criteri generali per lo svolgimento della fase di accertamento in vigenza del medesimo sistema informatizzato.

Tenuto conto che il sistema informatizzato di controllo INFOIL deve garantire la sicurezza logica dell'informazione e, di conseguenza, dei dati, delle applicazioni, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, sia in relazione al loro corretto funzionamento ed utilizzo, sia in relazione alla loro gestione e manutenzione nel tempo, attraverso l'adozione di misure di protezione logica, in linea con gli standard internazionali¹, quali l'identificazione e l'autenticazione degli utenti che accedono al sistema, il controllo accessi, il tracciamento delle operazioni effettuate sul sistema, la precisione e l'affidabilità del sistema stesso.

¹ In particolare le funzioni indicate sono ricomprese nelle "Generic Headings" proposte in ITSEC (criteri europei standard di valutazione della sicurezza di sistemi e prodotti IT).

Tenuto conto dell'entrata in vigore, dal 25 maggio 2010, delle disposizioni recate dal predetto decreto ministeriale n.169 del 2009.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Autorizzazione all'adozione del sistema informatizzato di controllo INFOIL

1. Il depositario autorizzato che intende adottare il sistema informatizzato di controllo INFOIL per la gestione fiscale del proprio deposito, presenta apposita istanza all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, contenente le informazioni previste dall'art. 2 del Regolamento in premessa.

2. Con specifiche istruzioni di dettaglio sono precisati il contenuto delle informazioni e della documentazione afferenti l'istanza di cui al comma precedente.

3. La sperimentazione del sistema informatizzato in parallelo alla procedura ordinaria, prevista dall'articolo 3 del Regolamento, non è richiesta per gli stabilimenti che hanno già attivato il programma informatizzato di controllo da almeno sei mesi dalla data della richiesta, sulla base degli accordi intervenuti in data 13 aprile 1993, tra l'Amministrazione finanziaria e le Associazioni di categoria, per l'inizio della sperimentazione del progetto INFOIL.

Art. 2

Caratteristiche e funzionalità del sistema informatizzato di controllo

1. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 1 del Regolamento, in ordine all'idoneità del sistema informatizzato, questo deve consentire la consultazione autonoma e diretta dei dati d'interesse fiscale da parte del personale dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente

mediante installazione, a cura del depositario autorizzato, di uno o più terminali opportunamente collegati.

2. Il depositario autorizzato garantisce la ricostruzione a posteriori delle varie fasi costituenti ciascuna operazione eseguita nel corso dell'attività dell'impianto mediante la registrazione e la storicizzazione dei dati elementari caratteristici. Le funzioni di registrazione e di storicizzazione dei dati devono permettere la distinzione delle rilevazioni automatiche da quelle manuali.

3. Il sistema informatizzato di controllo registra e storicizza qualsiasi evento, anche semplice, che costituisca parte di una operazione più complessa dichiarata, anteriormente alla sua effettiva esecuzione, nel programma giornaliero di lavorazione. In caso di avaria totale o parziale del sistema, il depositario garantisce, al ripristino, l'alimentazione dello stesso con i dati delle operazioni fiscalmente rilevanti nonché la ricostruzione delle relative operazioni che, nel complesso, rappresentano la continuità operativa aziendale nel suddetto periodo di fuori servizio.

4. Il depositario autorizzato dispone di un parco serbatoi di stoccaggio, per i prodotti sottoposti ad accisa, totalmente attrezzato con telemisure di livello e temperatura.

5. Il sistema informatizzato del depositario autorizzato deve garantire l'identificazione e l'autenticazione degli utenti che intendono accedere ad esso per il tramite di user-id e password o di altre tecnologie di sicurezza aventi robustezza superiore quali badge, smart card, CIE (Carta di Identità Elettronica) e simili, prevedere la registrazione e la storicizzazione degli accessi in modo che le conseguenze di tali azioni possano essere addebitate a chi le ha effettuate, disporre di strumenti che consentano l'analisi del software e dei dati al fine di identificare, segnalare e correggere violazioni all'integrità del sistema, assicurare che le risorse del sistema siano accessibili e utilizzabili.

6. I dati registrati nel sistema informatizzato di controllo, in quanto dati sorgente della contabilità, devono essere conservati per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e, con modalità da stabilire successivamente, sono trasmessi all'Agenzia per il tramite del sistema telematico doganale o di altro canale di telecomunicazione equipollente in base al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dall' art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n. 169.

Art. 3

Utilizzo del sistema INFOIL per il controllo dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta

1. Delle operazioni di accertamento quali-quantitativo, il depositario autorizzato produce e storicizza, quando previsto ed attraverso il sistema informatizzato, apposito documento riportante i seguenti dati: numero e data del documento, sigla del serbatoio, misure di livello, temperatura e densità, quantità e qualità del prodotto.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1, il depositario autorizzato sottopone a campionamento, quando previsto, l'intera partita in accertamento, secondo le modalità fissate con specifiche istruzioni di dettaglio.

3. L'Ufficio delle dogane territorialmente competente utilizza lo strumento INFOIL per procedere al controllo dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta, sulla base dei dati elementari prelevati in campo da strumenti di misura fiscalmente validi ed alimentanti il sistema informatizzato, nonché di tutto quanto ivi registrato di fiscalmente rilevante.

4. L'annullamento del carico d'imposta su un prodotto già sottoposto ad accertamento, è consentito per i quantitativi che residuano da precedenti operazioni, a condizione che l'intera operazione di retrocessione sia

ricostruibile a sistema per ciascun serbatoio interessato, tenuto conto di quanto previsto all'art.1, comma 6, del Regolamento.

Art. 4

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli stabilimenti nei quali il programma informatizzato sia stato già attivato in via sperimentale alla data di entrata in vigore del Regolamento, sulla base dell'accordo siglato tra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria in data 13 aprile 1993 e con le modalità convenute con gli Uffici doganali competenti sui singoli stabilimenti, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni recate dal predetto Regolamento, dalla presente determinazione e dalle correlate istruzioni di dettaglio entro nove mesi dal 25 maggio 2010, aggiornando in coerenza i relativi disciplinari adottati in sede locale.

2. Nel corso del regime transitorio, gli stabilimenti continuano ad operare sulla base delle intese di cui al comma 1. Al termine del periodo transitorio, ovvero del più breve periodo nel quale ha luogo l'adeguamento del relativo impianto, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente rilascia, su apposita istanza di parte prodotta ai sensi dell'art. 2 del Regolamento e sempre che ne sussistano i requisiti, l'autorizzazione all'impiego della procedura in esame, tenendo anche conto delle risultanze della sperimentazione condotta.

3. Presso ciascun stabilimento, tenuto conto della costante evoluzione che caratterizza il particolare settore produttivo, continua ad operare, su coordinamento della competente Direzione regionale o interregionale, il Gruppo misto permanente di lavoro costituito da rappresentanti locali di questa Agenzia e della società esercente il deposito fiscale con il sistema INFOIL.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente determinazione ha effetto a decorrere dal medesimo giorno di entrata in vigore del Regolamento e viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Roma, 24 maggio 2010

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Giuseppe Peleggi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)